



Attività istituzionale dell'Agenzia

Orientamenti applicativi

Comparto Funzioni Centrali

Come vanno considerate le ore prestate in eccedenza nel caso di un dipendente che debba trattarsi a lavoro oltre l'orario previsto nella giornata nella quale fruisce di un permesso orario di cui all'art. 35, comma 3, o di un permesso orario per particolari motivi personali o familiari ex art. 32? Rileva il fatto che il comma 3 dell'art. 32 del citato CCNL esclude espressamente i compensi per lavoro straordinario durante i predetti permessi, mentre nell'art. 35 del medesimo CCNL non è presente questa specificazione?


[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi

Comparto Funzioni Centrali

Come si deve procedere alla distinzione dei turni diurni tra antimeridiani e pomeridiani, indicata all'art. 19, co. 3, lett. f) del CCNL 2016/2018, in caso di necessità di assicurare la presenza per un intervallo di 11 ore (dalle 7 alle 18)?

[Vai al documento](#)



Sezione Giuridica

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza n. 11949 del 7/5/2019

Pubblico impiego – dirigente ministeriale - dimissioni – azione disciplinare iniziata successivamente alle dimissioni ed alla assunzione presso altra pubblica amministrazione – licenziamento disciplinare – ricorso del dipendente – no ad applicazione art. 55 comma 8 d.lgs. 165/2001 – applicazione art. 9 CCNL comparto dirigenza ministeri quadriennio 2006-2009 – obbligo di esclusività – principi di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte respinge il ricorso di un dirigente ministeriale che contestava la legittimità del procedimento disciplinare avviato dall'amministrazione dopo le sue dimissioni. Il procedimento disciplinare trovava la sua ragione nel fatto che il dirigente aveva svolto alcuni incarichi retribuiti senza averne avuto l'autorizzazione. Il ricorrente, che dopo le dimissioni era stato assunto da un'altra pubblica amministrazione, sosteneva l'illegittimità dell'operato del primo datore di lavoro, anche in forza dell'art. 55 comma 8 del d.lgs. 165/2001, che riteneva applicabile alla sua situazione. I giudici, nel respingere il ricorso, si rifanno, innanzi tutto, al principio di diritto contenuto nella sentenza rescindente che vincola il giudice del rinvio e che stabilisce: "l'art. 55 bis, comma 9, del d.lgs n.165 del 2001 prevede che nelle ipotesi di sospensione cautelare dal servizio e di infrazione disciplinare di natura e gravità tale da giustificare il licenziamento, l'azione disciplinare nei confronti del dipendente dimessosi debba essere iniziata e/o proseguita, nel rispetto dei termini di cui allo stesso art. 55 bis, non rilevando che le dimissioni siano intervenute in epoca antecedente all'avvio del procedimento". Ed inoltre, proseguono gli Ermellini: "il perdurante interesse della P.A. datrice di lavoro all'accertamento della responsabilità disciplinare, pure nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, è stato riconosciuto al precipuo fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione che, per volontà del legislatore costituzionale, devono sempre caratterizzare l'azione della pubblica amministrazione". Infondata è anche la richiesta di applicazione dell'art. 55 comma 8 del d.lgs. n. 165/2001: "il motivo è infondato nella parte in cui il ricorrente invoca l'art. 55 c. 8 del d. lgs. n. 165 del 2001 per sostenere che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere iniziato e proseguito dalla Amministrazione alle cui dipendenze esso ricorrente era passato all'esito della cessazione del rapporto con il Ministero per effetto delle sue dimissioni; l'instaurazione di un nuovo e distinto rapporto di lavoro con una Amministrazione diversa da quella titolare del rapporto di lavoro cessato all'esito delle dimissioni, fattispecie realizzatasi incontestatamente nel caso in esame, non configura, infatti, l'ipotesi del trasferimento di cui all'art. 55 c. 8 del d. lgs n. 165 del 2001 che dispone che "in caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima". La sentenza, che ricorda poi altri importanti principi di diritto, richiama anche l'obbligo di esclusiva che grava sul dirigente pubblico, e che deriva dall'art. 53 comma 1 del d.lgs. 165/2001 e dalle disposizioni contenute nel CNL Comparto dirigenza ministeri del 12/2/2010, art. 9, ritenendo pertanto proporzionata la sanzione espulsiva comminata al ricorrente.

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza n. 14061 del 23/5/2019

Pubblico impiego – RSU – indizione assemblea – spetta solo alle RSU unitariamente – applicazione dei CCNQ del 7/8/1998: “costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie” e “modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali”

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte respinge il ricorso presentato dalla DIRPUBBLICA avverso la sentenza del tribunale, confermata dalla corte d'appello, che aveva escluso il diritto del singolo componente della RSU di indire assemblee. I giudici ribadiscono quanto detto nei due precedenti gradi di giudizio e cioè che, sulla base dei due contratti nazionali quadro del 7/8/1998, spetta all'organismo unitariamente, e non al singolo componente, il diritto di indire assemblee.

[Vai al documento](#)

Corte dei Conti

Sezione Regionale controllo Campania n. 103/2019

Pubblico Impiego - Progressioni verticali – Modalità selezione

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio interviene in relazione alle modalità previste per l'attuazione delle progressioni verticali, chiarendo aspetti applicativi della specifica disciplina (art. 22, c. 15, del d.lgs n. 75/2017). In particolare, i magistrati evidenziano, che la disposizione introduce una nuova tipologia di progressione verticale utilizzabile solo per il triennio 2018/2020 che, nel prevedere che il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria, "prescrive, che tale percentuale del 20% debba riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria - e non il numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria come erroneamente prospettato dall'amministrazione, perché in caso contrario si finirebbe per attuare le progressioni verticali, soltanto a vantaggio di talune aree o categorie a spese delle altre". Inoltre, a parere del Collegio, tale norma si applica a tutti gli Enti in proporzione alle dimensioni dei medesimi in quanto, tale disciplina rappresenta "una scelta derogatrice rispetto al generale principio del concorso pubblico con accesso dall'esterno, basata su di un criterio numerico improntato alla più oggettiva proporzionalità e quindi applicabile da parte di qualsiasi Ente, appunto in proporzione alle dimensioni del medesimo" (in tal senso stessa Sez. del. 140/2018).

[Vai al documento](#)

Corte dei Conti


Sezione Regionale controllo Liguria n. 56/2019

Enti Locali - Posizione organizzativa – Limite trattamento accessorio ex art. 23 co. 2 d.lgs. 75/2017

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili si esprimono relativamente alla possibilità di escludere dal limite del trattamento accessorio, previsto dall'art 23 co. 2, del d.lgs 75/2017 le risorse destinate all'istituzione di una posizione organizzativa, finanziata con i fondi regionali destinati al distretto sociale. Nello specifico evidenziano che: "La norma appena richiamata pone un limite all'ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, non distinguendo fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni (sul punto, cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 26/2014/QMIG)". A parere del Collegio, le condizioni individuate dalla magistratura contabile, per le quali si possa escludere il limite dettato dalla disciplina richiamata ricorrono quando sussiste "il duplice requisito dell'assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente locale e della finalizzazione delle risorse all'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni ulteriori ed aggiuntive rispetto all'attività istituzionale di competenza (cfr. delibera di questa Sezione n. 105/2018/PAR)".

[Vai al documento](#)



Sezione Economica

Corte dei Conti

Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

La Corte dei Conti ha presentato il decimo "Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica". La prima parte del Rapporto è dedicata all'esame delle prospettive della finanza pubblica, alla luce della politica di bilancio per il prossimo triennio disegnata di recente con il DEF 2019 e dei vincoli posti. La seconda parte del Rapporto è centrata sulla spesa e sulle politiche sociali. Il primo capitolo è dedicato al **comparto previdenziale**; la dimensione complessiva della spesa, così come gli andamenti demografici in atto, richiedono che esigenze del **sistema del settore debbano** sempre confrontarsi con quelle di sostenibilità del sistema. Segue l'esame del **fenomeno assistenziale**, in cui nell'ultimo triennio non sono mancate novità importanti: prima con l'entrata in operatività del REI e, più di recente, del Reddito di cittadinanza. Iniziative che richiedono un continuo monitoraggio che ne garantisca copertura ed efficacia. Il **settore sanitario**, cui è dedicato il terzo capitolo, ha ottenuto risultati importanti nell'azione di risanamento delle cure, ma deve confrontarsi oggi con la necessità poste da innovazioni in grado di migliorare la qualità delle cure, da vincoli sulla disponibilità di risorse e dal persistere (e in alcuni casi dall'aggravarsi) di squilibri territoriali nella garanzia dei LEA. Infine, viene proposta una analisi delle principali misure in materia di **istruzione** che si sono succedute in questi anni e che rappresentano tappe di un processo di riforma ancora in itinere. I contributi racchiusi nella terza parte del Rapporto sono tutti dedicati agli **investimenti** e alle **opere pubbliche**. Nel primo capitolo ci si sofferma sulla spesa per investimenti nei Paesi dell'Unione: negli anni della crisi tutte le principali economie hanno ridotto la spesa in termini di Prodotto. Italia e Spagna hanno, tuttavia, avuto gli andamenti più negativi registrando una vera e propria riduzione delle dotazioni di capitale. Recuperare progettualità e colmare i gap infrastrutturali rimane, perciò, centrale nella politica di governo. Nel 2018 si sono avuti primi segnali di ripresa dell'accumulazione. Ma per capire il ruolo che potranno avere gli investimenti infrastrutturali nel recupero di più adeguati livelli di crescita è necessario valutare le caratteristiche che assume il processo negli Enti territoriali e comprendere quali siano gli ostacoli effettivi che gli Enti incontrano. Infine, dati i vincoli di finanza pubblica, è sempre più importante poter contare sul contributo del privato nel settore delle infrastrutture: di qui l'analisi sulle condizioni che possono fare del partenariato pubblico privato uno strumento effettivo di sviluppo.

[Vai al documento](#)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato

Il bilancio dello Stato – Anno 2019 – Quadro generale

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il [documento](#) si compone di tre sezioni: la prima espone i risultati differenziali; la seconda contiene una analisi dettagliata delle entrate e la terza contiene una analisi della spesa per voci economiche e per missioni e programmi. Per le entrate, analogamente alla struttura di bilancio prevista dalla vigente normativa contabile, la prospettazione opera, nell'ambito di ciascun titolo di entrata, la ripartizione tra entrate correnti ed in conto capitale, tipica della contabilità nazionale, al fine di porre in evidenza il carattere di continuità ovvero di straordinarietà o di occasionalità che connota i cespiti di entrata in relazione alla loro acquisizione al bilancio dello Stato. Le spese sono classificate:

- 1) per Ministeri e categorie economiche;
- 2) per voci economiche, che si articolano in un ampio aggregato analitico, che evidenzia i principali interventi di spesa. Le voci corrispondono ai principali aggregati previsti dalla classificazione economica;
- 3) per missioni e programmi, attraverso un'articolazione che evidenzia la composizione in programmi delle 34 missioni del bilancio dello Stato.

[Vai al documento](#)

Banca d'Italia

Relazione annuale sul 2018 - Considerazioni finali del Governatore

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha presentato la [125ª Relazione annuale per l'anno 2018](#) e le sue Considerazioni finali, nel rispetto dei doveri di trasparenza e degli obblighi di legge, sui risultati del lavoro e dell'azione dell'istituto, sempre più impegnati nel promuovere la conoscenza in campo economico e finanziario. Partendo dall'analisi dell'economia internazionale e dell'area euro, la Relazione si è poi sviluppata sull'economia italiana e sull'occupazione che è aumentata nella media dell'anno mostrando qualche segnale di ripresa nel primo trimestre del 2019; anche i salari nominali sono tornati ad aumentare, senza tuttavia tradursi in una più sostenuta dinamica dei prezzi. Infine, un capitolo monografico è dedicato agli investimenti pubblici che evidenzia come, secondo le stime disponibili, un aumento della spesa per investimenti pubblici può avere un impatto macroeconomico significativo, la cui entità dipende dal grado di efficienza nell'impiego delle risorse.

[Vai al documento](#)

ISTAT

Le prospettive per l'economia italiana nel 2019

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Nel 2019 il prodotto interno lordo (Pil) è previsto crescere dello 0,3% in termini reali, in deciso rallentamento rispetto all'anno precedente. Nell'anno corrente, la domanda interna al netto delle scorte fornirebbe l'unico contributo positivo alla crescita del Pil (0,3 punti percentuali), mentre l'apporto della domanda estera netta e quello della variazione delle scorte risulterebbero nulli. Nel 2019 si prevede che l'occupazione rimanga sui livelli dell'anno precedente (+0,1%) mentre si registrerebbe un lieve aumento del tasso di disoccupazione (10,8%). Le retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente sono attese evolvere in linea con il deflatore della spesa delle famiglie residenti (+0,9%).

[Vai al documento](#)

ISTAT

IPCA al netto degli energetici importati – Scostamenti 2015-2018 e previsioni 2019-2022

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

L'Istat comunica per gli anni 2015-2018 gli scostamenti tra realizzazione e previsione dell'inflazione misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, nonché la previsione di questo stesso indicatore per gli anni 2019-2022. La previsione è stata effettuata con le informazioni disponibili al 30 maggio 2019.

[Vai al documento](#)

ISTAT

Prezzi al consumo – aprile 2019

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Nel mese di aprile 2019, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell'1,1% su base annua. La lieve accelerazione dell'inflazione si deve principalmente alla dinamica dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,5% a +2,8%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +0,9% a +1,6%) e dei Beni energetici non regolamentati (da +3,3% a +3,7%). A contenere queste accelerazioni sono il netto rallentamento dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +7,8% a +4,3%) che si aggiunge quello più contenuto dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +1,9% a +1,0%) e lavori (da +0,7% a -0,1%). L'inflazione acquisita per il 2019 è +0,6% per l'indice generale e +0,4% per la componente di fondo. Per i prodotti di largo consumo si attenuano le tensioni sui prezzi: decelerano sia quelli dei Beni alimentari e della cura della casa e della persona (da +1,1% a +0,3%), sia quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +1,5% a +1,1%). L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,5% su base mensile e dell'1,1% in termini tendenziali (stabile rispetto al mese precedente).

[Vai al documento](#)